



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DI NUORO

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale
n. 24 del 19/09/2019

Il Segretario Comunale: Dott.ssa Alessandra Pistis

**REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
ADOTTATO IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO
(UE) 2016/679 “GDPR”**



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Quadro normativo di riferimento
- Art. 3 Oggetto
- Art. 4 Finalità

CAPO II – PRINCIPI

- Art. 5 Principi e responsabilizzazione
- Art. 6 Liceità del trattamento
- Art. 7 Condizioni per il consenso
- Art. 8 Informativa
- Art. 9 Sensibilizzazione e formazione

CAPO III – IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 10 Trattamento dei dati personali, ricognizione dei trattamenti e indice dei trattamenti
- Art. 11 Tipologie di dati trattati
- Art. 12 Trattamento dei dati particolari e giudiziari
- Art. 13 Trattamento dei dati particolari relativi alla salute
- Art. 14 Trattamento dei dati del personale
- Art. 15 Registro delle attività di trattamento e delle categorie di trattamento

CAPO IV – DIRITTI DEGLI INTERESSATI

- Art. 16 Pubblicità e diffusione di dati personali contenuti in atti e provvedimenti amministrativi
- Art. 17 Diritto di accesso alla documentazione, diritto di accesso civico e protezione dei dati personali
- Art. 18 Diritti dell'interessato
- Art. 19 Diritto di accesso
- Art. 20 Diritto alla rettifica e cancellazione
- Art. 21 Diritto alla limitazione
- Art. 22 Diritto alla portabilità
- Art. 23 Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone
- Art. 24 Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato
- Art. 25 Indagini difensive

CAPO V – SOGGETTI

- Art. 26 Titolare e contitolari
- Art. 27 Dirigenti e Responsabili di Posizione organizzativa - P.O.
- Art. 28 Incaricati del trattamento dipendenti del titolare
- Art. 29 Incaricati del trattamento non dipendenti del titolare
- Art. 30 Responsabili (esterni) del trattamento e sub-responsabili
- Art. 31 Amministratore di sistema
- Art. 32 Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) – Data Protection Officer (DPO)

CAPO VI – SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

- Art. 33 Misure di sicurezza
- Art. 34 Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati DPIA
- Art. 35 Pubblicazione sintesi della valutazione d'impatto – DPIA
- Art. 36 Consultazione preventiva
- Art. 37 Modulistica e procedure (policy)
- Art. 38 Responsabilità in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
- Art. 39 Notificazione di una violazione dei dati personali (cd. "data breach")
- Art. 40 Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato
- Art. 41 Disposizioni finali



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizioni

Il presente regolamento si avvale delle seguenti definizioni:

- “**Codice**”: D.Lgs. n. 196/2003;
- “**GDPR**”: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR generale sulla protezione dei dati);
- “**Regolamento**”: il presente Regolamento;
- “**titolare**”: il Comune di Arzana che adotta il presente regolamento, con sede in Arzana, via Monsignor Virgilio 33
- “**dirigenti/P.O.**”: i soggetti che esercitano i poteri delegati dal titolare o che sono nominati dal titolare per esercitare tali poteri.
- Il presente regolamento recepisce le definizioni del D.Lgs. n. 196/2003 (nella versione novellata dal D.Lgs. 101/2018) e del GDPR, fermo restando che, in caso di discordanza, prevalgono le definizioni contenute nei rispettivi testi normativi:

A) definizioni ai fini del GDPR:

- “**dato personale**”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- “**trattamento**”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- “**limitazione di trattamento**”: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- “**profilazione**”: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- “**pseudonimizzazione**”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- “**archivio**”: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- “**Titolare del trattamento**”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- “**Responsabile del trattamento**”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- “**destinatario**”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
- “**terzo**”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;



- **“consenso dell’interessato”**: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- **“violazione dei dati personali”**: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- **“dati genetici”**: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- **“dati biometrici”**: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- **“dati relativi alla salute”**: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- **“stabilimento principale”**:
 - a) per quanto riguarda un Titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua Amministrazione centrale nell’Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del Titolare del trattamento nell’Unione e che quest’ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l’esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale;
 - b) con riferimento a un Responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua Amministrazione centrale nell’Unione o, se il Responsabile del trattamento non ha un’Amministrazione centrale nell’Unione, lo stabilimento del Responsabile del trattamento nell’Unione in cui sono condotte le principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del Responsabile del trattamento nella misura in cui tale Responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento;
- **“rappresentante”**: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che, designata dal Titolare del trattamento o dal Responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell’articolo 27 del GDPR, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento;
- **“impresa”**: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica, comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica;
- **“gruppo imprenditoriale”**: un gruppo costituito da un’impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;
- **“norme vincolanti d’impresa”**: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un Titolare del trattamento o Responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un Titolare del trattamento o Responsabile del trattamento in uno o più Paesi terzi, nell’ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un’attività economica comune;
- **“autorità di controllo”**: l’autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 51 del GDPR;
- **“autorità di controllo interessata”**: un’autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto:
 - il Titolare del trattamento o il Responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo;
 - gli interessati che risiedono nello Stato membro dell’autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento;oppure
 - un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo;
- **“trattamento transfrontaliero”**:
 - trattamento di dati personali che ha luogo nell’ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un Titolare del trattamento o Responsabile del trattamento nell’Unione ove il Titolare del trattamento o il Responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro;oppure
 - trattamento di dati personali che ha luogo nell’ambito delle attività di un unico stabilimento di un Titolare del trattamento o Responsabile del trattamento nell’Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro;



- **“obiezione pertinente e motivata”**: un’obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del GDPR, oppure che l’azione prevista in relazione al Titolare del trattamento o Responsabile del trattamento sia conforme al GDPR, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione;
- **“servizio della società dell’informazione”**: il servizio definito all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- **“organizzazione internazionale”**: un’organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati.

Art. 2 – Quadro normativo di riferimento

Il presente Regolamento tiene conto dei seguenti documenti:

- Codice in materia di dati personali (D.Lgs. n. 196/2003);
- Linee guida e raccomandazioni del Garante;
- GDPR UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Legge 25 ottobre 2017, n. 163 (art. 13), recante la delega per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 di adeguamento della normativa interna al GDPR;
- Dichiarazioni del gruppo di lavoro articolo 29 sulla protezione dei dati (WP29) – 14/EN;
- Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) – WP243 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016;
- Linee-guida sul diritto alla “portabilità dei dati” – WP242 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016;
- Linee-guida per l’individuazione dell’autorità di controllo capofila in rapporto a uno specifico Titolare o Responsabile del trattamento – WP244 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016;
- Linee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento “possa presentare un rischio elevato” ai sensi del regolamento 2016/679 – WP248 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 4 aprile 2017;
- Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di applicazione e definizione delle sanzioni amministrative – WP253 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017;
- Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di processi decisionali automatizzati e prolazione – WP251 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 6 febbraio 2018;
- Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di notifica delle violazioni di dati personali (data breach notification) – WP250 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 6 febbraio 2018;
- Parere del WP29 sulla limitazione della finalità – 13/EN WP 203;
- Norme internazionali;
- Regolamenti interni, approvati dai titolari e/o dai responsabili.

Art. 3 – Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto la protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche in ordine al trattamento dei dati personali effettuato dal titolare, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR.

Art. 4 – Finalità

Il titolare garantisce che il trattamento dei dati, a tutela delle persone fisiche, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, a prescindere dalla loro nazionalità o della loro residenza. Il titolare, nell’ambito delle sue funzioni, gestisce gli archivi e le banche dati rispettando i diritti, le libertà fondamentali e la dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.

Ai fini della tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche in ordine al trattamento dei dati personali, tutti i processi, inclusi i procedimenti amministrativi di competenza del titolare, vanno gestiti conformemente alle disposizioni del Codice, del GDPR, e del presente Regolamento.



CAPO II – PRINCIPI

Art. 5 – Principi e responsabilizzazione

Vengono integralmente recepiti, nell'ordinamento interno del titolare, i principi del GDPR, per effetto dei quali dati personali sono:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato ("liceità, correttezza e trasparenza");
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali ("limitazione della finalità");
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati base del principio di "minimizzazione dei dati";
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati base del principio di "esattezza";
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato in base al principio di "limitazione della conservazione";
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali in base ai principi di "integrità e riservatezza";
- g) configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità possano essere perseguite mediante dati anonimi o con l'uso di opportune modalità che permettono di identificare l'interessato solo un caso di necessità ("principio di necessità").

Il titolare è competente per il rispetto dei principi sopra declinati, ed è in grado di provarlo in base al principio di "responsabilizzazione" (cd. "accountability") di cui all'art. 5 par. 2 GDPR.

Art. 6 – Liceità del trattamento

Vengono integralmente recepiti, nell'ordinamento interno del titolare, le disposizioni del GDPR in odine alla liceità del trattamento e, per l'effetto, il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- e) trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

La lettera f) non si applica al trattamento di dati effettuato dal titolare nell'esecuzione dei propri compiti e funzioni. Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia basato sul consenso dell'interessato o su un atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata per la salvaguardia degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1 GDPR, al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il Titolare tiene conto, tra l'altro:

- a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;
- b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il Titolare del trattamento;
- c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del GDPR, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 10 del medesimo GDPR;



- d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;
- e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.

Art. 7 – Condizioni per il consenso

Nei casi in cui il trattamento dei dati personali, per una o più specifiche finalità, è subordinato al consenso dell'interessato, si applica la disciplina dell'art. 7 GDPR la quale prevede che:

- qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali;
- se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante;
- l'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.

La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato;

- nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto;
- per i dati particolari il consenso deve essere esplicito e in forma scritta; lo stesso dicasi per il consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati, compresa la profilazione;
- il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni, fermo restando il diverso limite di età, comunque non inferiore a 13 anni, previsto dalla normativa nazionale (fissato in anni 14); prima del limite di età previsto dalla normativa nazionale occorre raccogliere il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci;
- deve essere, in tutti i casi, libero e autonomo, specifico, informato e inequivocabile e non è ammesso il consenso tacito o presunto (no a caselle prespuntate su un modulo);
- deve essere manifestato attraverso "dichiarazione o azione positiva inequivocabile".

Se il consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione, che costituisca una violazione del GDPR e del presente Regolamento, è vincolante. In caso di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere e di volere dell'interessato, emergenza sanitaria o di igiene pubblica, rischio grave e imminente per la salute dell'interessato, il consenso può intervenire senza ritardo, anche successivamente alla prestazione, da parte di chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente.

Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il consenso deve essere reso, da parte dell'interessato, attraverso la compilazione di apposita modulistica, predisposta dal titolare, previa consegna e presa d'atto dell'informativa. Non è ammesso il consenso tacito o presunto ovvero l'utilizzo di caselle prespuntate su un modulo.

Il titolare adotta misure organizzative adeguate a facilitare l'espressione del consenso da parte dell'interessato. La manifestazione del consenso, ad opera dell'interessato, va resa al momento del primo accesso alle prestazioni, ed è valido ed efficace fino alla revoca della stessa o, per i minorenni, fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Il consenso viene registrato nel registro delle attività di trattamento.

Art. 8 – Informativa

Il titolare, al momento della raccolta dei dati personali, è tenuto a fornire all'interessato, anche avvalendosi del personale incaricato, apposita informativa secondo le modalità previste dagli artt. 13 e 14 del GDPR, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori.

L'informativa è data, in linea di principio, per iscritto e preferibilmente in formato elettronico, soprattutto nel contesto di servizi online, anche se sono ammessi altri mezzi, potendo essere fornita anche oralmente, ma nel rispetto delle caratteristiche di cui sopra.

L'informativa è fornita, mediante idonei strumenti:



- attraverso appositi moduli da consegnare agli interessati. Nel modulo sono indicati i soggetti a cui l'utente può rivolgersi per ottenere maggiori informazioni ed esercitare i propri diritti, anche al fine di consultare l'elenco aggiornato dei responsabili;
- avvisi agevolmente visibili dal pubblico, posti nei locali di accesso delle strutture del titolare, nelle sale d'attesa e in altri locali in cui ha accesso l'utenza o diffusi nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante il sito internet del titolare;
- apposita avvertenza inserita nei contratti ovvero nelle lettere di affidamento di incarichi del personale dipendente, dei soggetti con i quali vengono instaurati rapporti di collaborazione o libero-professionali, dei tirocinanti, dei volontari, degli stagisti ed altri soggetti che entrano in rapporto con il titolare;
- resa in sede di pubblicazione dei bandi, avvisi, lettere d'invito, con l'indicazione dell'incaricato del trattamento dei dati relativi alle procedure.

L'informativa da fornire agli interessati può essere fornita anche in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico.

L'informativa contiene il seguente contenuto minimo:

- l'identità e i dati di contatto del titolare e, ove presente, del suo rappresentante;
- i dati di contatto del RPD/DPO ove esistente;
- le finalità del trattamento;
- i destinatari dei dati;
- la base giuridica del trattamento;
- l'interesse legittimo del titolare se quest'ultimo costituisce la base giuridica del trattamento;
- se il titolare trasferisce i dati personali in Paesi terzi e, in caso affermativo, attraverso quali strumenti;
- il periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione;
- il diritto dell'interessato di chiedere al titolare l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento che lo riguarda, il diritto di opporsi al trattamento e il diritto alla portabilità dei dati;
- il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le informazioni significative sulla logica utilizzata nonché l'importanza e le conseguenze di tale trattamento per l'interessato.

Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l'interessato:

a) il titolare deve informare l'interessato in merito a:

1) le categorie di dati personali trattati;

2) fonte da cui hanno origine i dati personali e l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;

b) l'informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole che non può superare 1 mese dalla raccolta, oppure dal momento della comunicazione (e non della registrazione) dei dati a terzi o all'interessato.

Per i trattamenti dei dati connessi alla gestione del rapporto di lavoro con il personale dipendente del titolare è predisposta apposita informativa per personale dipendente.

Apposite informative devono essere inserite nei seguenti documenti:

- nei bandi e nella documentazione di affidamento dei contratti pubblici, nei contratti, accordi o convenzioni, nei bandi di concorso pubblico, nelle segnalazioni di disservizio e, più in generale, in ogni altro documento contenente dati personali.

Nel fornire l'informativa, il titolare fa espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Art. 9 – Sensibilizzazione e formazione

Ai fini della corretta e puntuale applicazione della disciplina relativa ai principi, alla liceità del trattamento, al consenso, all'informativa e, più in generale, alla protezione dei dati personali, il titolare sostiene e promuove, all'interno della propria struttura organizzativa, ogni strumento di sensibilizzazione che possa consolidare la consapevolezza del valore della riservatezza dei dati, e migliorare la qualità del servizio.

A tale riguardo, il presente regolamento riconosce che uno degli strumenti essenziali di sensibilizzazione è l'attività formativa del personale del titolare e l'attività informativa diretta a tutti coloro che hanno rapporti con il titolare.

Per garantire la conoscenza capillare delle disposizioni del presente Regolamento, al momento dell'ingresso in servizio è data a ogni dipendente una specifica comunicazione, con apposita clausola inserita nel contratto di lavoro, contenente tutti i principi fondamentali della materia, esposti in maniera semplice, chiara e puntuale, con i riferimenti per l'acquisizione del presente Regolamento, pubblicato sul sito del titolare.

Il dipendente si impegna ad acquisire copia del Regolamento, prenderne visione ed attenersi alle sue prescrizioni.



Il titolare organizza, nell'ambito della formazione continua e obbligatoria del personale, specifici interventi di formazione e di aggiornamento, anche integrati con gli interventi di formazione anticorruzione e trasparenza, in materia di protezione dei dati personali, finalizzati alla conoscenza delle norme, alla prevenzione di fenomeni di abuso e illegalità nell'attuazione della normativa, all'adozione di idonei modelli di comportamento e procedure di trattamento, alla conoscenza delle misure di sicurezza per il trattamento e la conservazione dei dati, dei rischi individuati e dei modi per prevenire danni agli interessati.

La formazione in materia di prevenzione dei rischi di violazione dei dati personali viene integrata e coordinata, a cura del RPCT, con la formazione in materia di prevenzione della corruzione e della illegalità nonché con la formazione in tema di trasparenza e di accesso, con particolare riguardo ai rapporti tra protezione dei dati personali, trasparenza accesso ai documenti amministrativi e accesso civico, semplice e generalizzato, nei diversi ambiti in cui opera il titolare.

La partecipazione dei dipendenti agli interventi formativi viene considerata quale elemento di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale

CAPO III – IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10 – Trattamento dei dati personali, ricognizione dei trattamenti e indice dei trattamenti

Il titolare tratta i dati personali per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, come identificate da disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, e nei limiti imposti dal Codice, dal GDPR e dalle Linee Guida e dai provvedimenti del Garante.

Il titolare effettua i trattamenti di dati personali, previsti da disposizioni legislative e regolamentari riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la gestione del personale dipendente, ivi comprese le procedure di assunzione;
- la gestione dei soggetti che intrattengono rapporti giuridici con il titolare, diversi dal rapporto di lavoro dipendente, e che operano a qualsiasi titolo all'interno della struttura organizzativa del titolare, ivi compresi gli stagisti, tirocinanti e i volontari;
- la gestione dei rapporti con i consulenti, i liberi professionisti, i fornitori per l'approvvigionamento di beni e di servizi nonché con le imprese per l'esecuzione lavori, opere e di interventi di manutenzione;
- la gestione dei rapporti con i soggetti accreditati o convenzionati per i servizi socio-assistenziali;
- la gestione dei rapporti con la Procura della Repubblica e gli altri soggetti pubblici competenti, per le attività ispettive di vigilanza, di controllo e di accertamento delle infrazioni alle leggi e regolamenti.

Il trattamento dei dati personali è esercitabile, all'interno della struttura organizzativa del titolare, solo da parte dei soggetti appositamente autorizzati:

- titolare
- dirigenti/P.O., in qualità di soggetti che esercitano i poteri delegati dal titolare o in qualità di soggetti nominati dal titolare per l'esercizio di tali poteri
- dipendenti, in qualità di incaricati/autorizzati del/al trattamento
- tirocinanti, espressamente autorizzati al trattamento.

Non è consentito il trattamento da parte di persone non autorizzate.

Ai fini del trattamento, il titolare provvede, in collaborazione con i dirigenti/P.O., alla integrale ricognizione e all'aggiornamento di tutti i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito dei processi e procedimenti del titolare medesimo, funzionali alla formazione dell'indice dei trattamenti.

Fermo restando l'obbligo di aggiornamento "dinamico" del Registro dei trattamenti, è compito dei dirigenti/P.O. dei dati effettuare e documentare l'aggiornamento periodico, almeno semestrale, della ricognizione dei trattamenti e del relativo indice, e la valutazione periodica, infrannuale, del rispetto dei principi di cui all'art. 5 del presente Regolamento con riferimento a tutti i trattamenti inclusi nell'indice.

Il titolare, i dirigenti/P.O. e gli incaricati si attengono alle modalità di trattamento indicate nel Codice, nel GDPR, nonché nelle disposizioni attuative e nelle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 11 – Tipologie di dati trattati

Nell'ambito dei trattamenti inclusi nell'indice dei trattamenti, il titolare, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, tratta in modo anche automatizzato, totalmente o parzialmente, le seguenti tipologie di dati:

- dati comuni identificativi
- dati particolari
- dati giudiziari.



Art. 12 – Trattamento dei dati particolari e giudiziari

Il titolare conforma il trattamento dei dati particolari e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato. A tale fine, il titolare applica i principi del Codice della privacy, nonché le pertinenti disposizioni del GDPR, e si conforma alle Linee Guida del Garante in materia.

Il titolare sensibilizza, forma e aggiorna i dipendenti in ordine al trattamento dei dati particolari e giudiziari.

Art. 13 – Trattamento dei dati particolari relativi alla salute

Il Titolare si conforma alle Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico – 14 giugno 2017 (G.U. 13 luglio 2007, n. 161).

Art. 14 – Trattamento dei dati del personale

Il titolare tratta i dati, anche di natura particolare e giudiziaria, dei propri dipendenti per le finalità, considerate di rilevante interesse pubblico, di instaurazione e di gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo.

Tra tali trattamenti sono compresi quelli effettuati al fine di accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, di adempiere agli obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico del personale, nonché ai relativi obblighi retributivi, fiscali e contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza. Secondo la normativa vigente, il titolare adotta le massime cautele nel trattamento di informazioni personali del proprio personale dipendente che siano idonee a rivelare lo stato di salute, le abitudini sessuali, le convinzioni politiche, sindacali, religiose filosofiche o d'altro genere e l'origine razziale ed etnica.

Il trattamento dei dati particolari del dipendente, da parte del datore di lavoro, deve avvenire secondo i principi di necessità e di indispensabilità che impongono di ridurre al minimo l'utilizzo dei dati personali, e quando non si possa prescindere dall'utilizzo dei dati giudiziari e sensibili, di trattare solo le informazioni che si rivelino indispensabili per la gestione del rapporto di lavoro.

La pubblicazione delle graduatorie di selezione del personale o relative alla concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, deve essere effettuata dopo un'attenta verifica che le indicazioni contenute non comportino la divulgazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute, utilizzando diciture generiche o codici numerici. Non sono infatti ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione del lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il personale dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di natura particolare.

Il titolare, nel trattamento dei dati particolari relativi alla salute dei propri dipendenti, deve rispettare i principi di necessità e indispensabilità.

Il titolare si conforma alle Linee Guida del Garante in materia di trattamento dei dati personali dei lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico – 14 giugno 2017 (G.U. 13 luglio 2007, n. 161).

Art. 15 – Registro delle attività di trattamento e delle categorie di trattamento

Il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 30 par. 1 GDPR, istituisce un registro, in forma scritta ed elettronica, delle attività di trattamento e delle categorie di trattamenti svolte sotto la propria responsabilità.

Il registro deve essere continuamente aggiornato e messo a disposizione delle autorità di controllo. Tale registro contiene le seguenti informazioni:

- il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento, del Responsabile per la protezione dei dati, dei responsabili e degli incaricati;
- le finalità del trattamento;
- una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie dei dati personali;
- le categorie dei trattamenti effettuati;
- la categorie di destinatari, a cui i dati personali sono o saranno comunicati;
- l'indicazione delle cautele specifiche, a cui ciascun Responsabile deve attendere in modo che siano appropriate rispetto ai trattamenti verso cui dovrà rispondere;
- un'eventuale possibilità di trasferimenti di dati all'estero;
- una descrizione generale delle misure di sicurezza, generiche e specifiche, così come disciplinate dalla normativa vigente in tema di sicurezza dei dati personali;
- indicazione dei termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati trattati.



Il responsabile di trattamento, ai sensi dell'art. 30 par. 2 GDPR, tiene registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 GDPR.

I registri sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.

Su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento, mettono il registro a disposizione del Garante.

CAPO IV – DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Art. 16 – Pubblicità e diffusione di dati personali contenuti in atti e provvedimenti amministrativi

Il Titolare, in sede di pubblicazione e diffusione, tramite l'albo pretorio informatico e la rete civica, di dati personali contenuti in atti e provvedimenti amministrativi, assicura, mediante l'implementazione delle necessarie misure tecniche ed organizzative, il rispetto dei seguenti principi:

- a) sicurezza
- b) completezza
- c) esattezza
- d) accessibilità
- e) legittimità e conformità ai principi di pertinenza, non eccedenza, temporaneità ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite.

Laddove documenti, dati e informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria per finalità di trasparenza, contengano dati personali, questi ultimi devono essere oscurati, tranne deroghe previste da specifiche disposizioni.

Salva diversa disposizione di legge, il titolare garantisce la riservatezza dei dati particolari in sede di pubblicazione all'Albo on line o sulla rete civica, mediante la non identificabilità dei soggetti cui tali dati si riferiscono, adottando gli opportuni accorgimenti in sede di predisposizione degli atti stessi e dei relativi allegati. A tal fine, il titolare adotta e implementa adeguate misure organizzative, di gestione documentale e di formazione.

In ogni caso, i documenti, soggetti a pubblicazione, riportanti informazioni di carattere particolare o giudiziario dell'interessato, devono essere anonimizzati con adeguate tecniche di anonimizzazione.

I dati particolari e giudiziari sono sottratti all'indicizzazione e alla rintracciabilità tramite i motori di ricerca web esterni ed il loro riutilizzo.

Il titolare si conforma alle Linee guida del Garante in materia di pubblicazione e diffusione di dati personali contenuti in atti e provvedimenti amministrativi.

Art. 17 – Diritto di accesso alla documentazione, diritto di accesso civico e protezione dei dati personali

I presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico, semplice e generalizzato (cd. accesso "FOIA"), contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla normativa in materia di accesso agli atti e di accesso civico, anche per ciò che concerne i tipi di dati particolari e giudiziari, e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.

Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

Il titolare si conforma alle Linee guida del Garante in tema di rapporti tra accesso alla documentazione, diritto di accesso civico e protezione dei dati personali.

Art. 18 – Diritti dell'interessato

Il titolare attua e implementa le misure organizzative, gestionali, procedurali e documentali necessarie a facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato, di seguito elencati, in conformità alla disciplina contenuta nel GDPR e nel Codice.



Art. 19 – Diritto di accesso

Il presente Regolamento tiene conto della disciplina dell'art. 15 GDPR in tema di diritto di accesso secondo la quale l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento;

b) le categorie di dati personali in questione;

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di Paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 GDPR, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate.

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

Il diritto di ottenere una copia non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Art. 20 – Diritto alla rettifica e cancellazione

Il presente Regolamento tiene conto della disciplina degli artt. 16 e 17 GDPR in tema di diritto di rettifica e cancellazione («diritto all'oblio»), di seguito indicata.

Quanto al diritto di rettifica, l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Il titolare comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Quanto al diritto "all'oblio", consistente nel diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, lo stesso non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario:

- per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3 GDPR;
- a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDPR, nella misura in cui il diritto all'oblio rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;
- per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Art. 21 – Diritto alla limitazione

Il presente Regolamento tiene conto della disciplina dell'art. 18 GDPR in tema di diritto alla limitazione, e di seguito indicata. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare per verificare l'esattezza di tali dati personali;



- b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 GDPR, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1 dell'art. 18 GDPR, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare prima che detta limitazione sia revocata.

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali limitazioni del trattamento salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Art. 22 – Diritto alla portabilità

Il presente Regolamento tiene conto della circostanza che, in forza della disciplina dell'art. 20 par. 3 GDPR, il diritto alla portabilità dei dati non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Art. 23 – Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del GDPR, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.

Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 21 GDPR è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1 del GDPR, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Art. 24 – Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato

Per l'esercizio dei diritti dell'interessato, in ordine all'accesso ed al trattamento dei suoi dati personali, si applicano le disposizioni del GDPR, del Codice e del presente Regolamento. La richiesta per l'esercizio dei diritti può essere fatta pervenire:

- direttamente dall'interessato, anche facendosi assistere da una persona di fiducia, con l'esibizione di un documento personale di riconoscimento o allegandone copia o anche con altre adeguate modalità o in presenza di circostanze atte a dimostrare l'identità personale dell'interessato stesso, come ad esempio, la conoscenza personale;
- tramite altra persona fisica o associazione, a cui abbia conferito per iscritto delega o procura; in tal caso, la persona che agisce su incarico dell'interessato deve consegnare copia della procura o della delega, nonché copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore;
- tramite chi esercita la potestà o la tutela, per i minori e gli incapaci;
- in caso di persone decedute, da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione;
- dalla persona fisica legittimata in base ai relativi statuti od ordinamenti, se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione.

L'interessato può presentare o inviare la richiesta di esercizio dei diritti:



- al titolare o Responsabile del trattamento, che conserva e gestisce i dati personali dell'interessato;
- all'ufficio protocollo generale del titolare o all'ufficio per le relazioni con il pubblico.

La richiesta, per l'esercizio dei diritti di accesso ai dati personali, può essere esercitata dall'interessato solo in riferimento:

- alle informazioni che lo riguardano e non ai dati personali relativi ai terzi, eventualmente presenti all'interno dei documenti che lo riguardano.

Fermo restando l'accesso ai dati personali, il dirigente/P.O. autorizza l'esibizione degli atti all'interessato, ricorrendo le condizioni per l'accesso.

I soggetti competenti alla valutazione dell'istanza sono:

- il dirigente/P.O. competente il quale decide sull'ammissibilità della richiesta d'accesso e sulle modalità di accesso ai dati.

All'istanza deve essere dato riscontro, ai sensi dell'art. 12 par. 3 GDPR, senza ingiustificato ritardo e comunque al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.

L'accesso dell'interessato ai propri dati personali:

- può essere differito limitatamente al periodo strettamente necessario durante il quale i dati stessi sono trattati esclusivamente per lo svolgimento di indagini difensive o per salvaguardare esigenze di riservatezza del titolare. L'accesso è tuttavia consentito agli altri dati personali dell'interessato che non incidono sulle ragioni di tutela a base del differimento.

Il titolare si conforma alle Linee guida del Garante in tema di esercizio dei diritti dell'interessato.

Art. 25 – Indagini difensive

Ai fini delle indagini svolte nel corso di un procedimento penale, il difensore, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 397 e dell'art. 391-quater del Codice di procedura penale, può chiedere documenti in possesso del titolare, e può estrarne copia, anche se contengono dati personali di un terzo interessato.

Il rilascio è subordinato alla verifica che il diritto difeso sia di rango almeno pari a quello dell'interessato, e cioè consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile rinviando, per ogni altro e ulteriore aspetto, alla relativa disciplina al Regolamento del titolare sul diritto di accesso.

Il titolare si conforma alle Linee guida del Garante in tema di indagini difensive.

CAPO V – SOGGETTI

Art. 26 – Titolare e contitolari

Il titolare del trattamento è il Comune di Arzana, rappresentato dal Sindaco pro tempore, in qualità di legale rappresentante del titolare, con sede in via Mons. Virgilio n. 30 bis, 08040 Arzana. Il titolare provvede:

- a definire gli obiettivi strategici per la protezione dei dati personali in ordine al trattamento, provvedendo all'inserimento di tali obiettivi strategici nel DUP e negli altri documenti di programmazione e pianificazione del titolare;

- a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il trattamento sia effettuato conformemente al Codice, al GDPR e al presente Regolamento;

- a delegare ovvero a nominare, con proprio atto, i dirigenti/P.O. per i compiti, le funzioni e i poteri in ordine ai processi, procedimenti, e adempimenti relativi al trattamento dei dati personali, alla sicurezza e alla formazione, impartendo ad essi, le necessarie istruzioni, in relazione all'informativa agli interessati, alla tipologia dei dati da trattare, alle condizioni normative previste per il trattamento dei dati, alle modalità di raccolta, comunicazione e diffusione dei dati, all'esercizio dei diritti dell'interessato, all'adozione delle misure di sicurezza per la conservazione, protezione e sicurezza dei dati, all'eventuale uso di apparecchiature di videosorveglianza;

- a formare e aggiornare l'elenco dei dirigenti/P.O., delegati o nominati, e a pubblicarlo sul sito web istituzionale del titolare;

- a designare, con proprio atto, il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD o DPO);

- a disporre periodiche verifiche sul rispetto delle istruzioni impartite, anche con riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza dei dati e alla formazione dei dipendenti;



- a favorire l'adesione a codici di condotta elaborati dalle associazioni e dagli organismi di categoria rappresentativi;
- a favorire l'adesione a meccanismi di certificazione;
- ad assolvere agli obblighi nei confronti del Garante nei casi previsti dalla vigente normativa.

Il titolare si trova in rapporto di contitolarità con altri titolari ai sensi dell'art. 26 GDPR quando determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento.

I contitolari sono tenuti a determinare, in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR e dal presente Regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 GDPR, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati. L'accordo interno deve riflettere adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato.

Indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo interno, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

Art. 27 – Dirigenti e Responsabili di Posizione organizzativa -P.O.

Il titolare conferisce i sotto indicati compiti e funzioni, e i correlati poteri, mediante apposito provvedimento di delega o di nomina, da adottarsi secondo il proprio ordinamento ai:

- dirigenti/ P.O.

Nel suddetto provvedimento, il titolare deve informare ciascun dirigente/ P.O., delle responsabilità che gli sono affidate in relazione a quanto disposto dal Codice, dal GDPR e dal presente Regolamento.

Compiti, funzioni e poteri:

- trattare i dati personali solo su istruzione del titolare del trattamento;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- adottare il tempestivo ed integrale rispetto dei doveri del titolare previsti dal Codice, compreso il profilo relativo alla sicurezza del trattamento così come disciplinato nell'art. 32 del GDPR;
- osservare le disposizioni del presente Regolamento nonché delle specifiche istruzioni impartite dal titolare;
- adottare idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, dalle disposizioni del Garante, dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento, con particolare riguardo a tutte le disposizioni di rango speciale che comunque incidono sul trattamento dei dati;
- collaborare con il titolare del trattamento per la predisposizione del documento di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e per la definizione del Registro delle attività di trattamento, in collaborazione con l'amministratore di sistema e con le altre strutture competenti del titolare, nonché per gli eventuali aggiornamenti o adeguamenti del documento stesso;
- curare l'elaborazione e la raccolta della modulistica e delle informative, da utilizzarsi all'interno dell'organizzazione del titolare per l'applicazione del Codice, del GDPR, e del presente Regolamento;
- assistere il titolare del trattamento con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato per quanto previsto nella normativa vigente;
- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR (sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, consultazione preventiva) tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione;
- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti nel Codice, GDPR e nel presente Regolamento;
- contribuire alle attività di verifica del rispetto del Codice, del GDPR e del presente regolamento, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare o da un altro soggetto da questi incaricato;
- curare la costituzione e l'aggiornamento dei seguenti archivi/banche dati, per quanto di competenza:
 - a) elenco dei contitolari, dei responsabili dei trattamenti, e degli incaricati, con i relativi punti di contatto;
 - b) elenco degli archivi/ banche;
- fermo restando l'obbligo di aggiornamento "dinamico" del Registro dei trattamenti, garantire l'aggiornamento, almeno semestrale, della ricognizione dei trattamenti;



- fornire tutte le necessarie informazioni e prestare assistenza al Responsabile della protezione dei dati (RPD/PDO) nell'esercizio delle sue funzioni.

Ciascun dirigente/P.O., nell'espletamento dei compiti, funzioni e poteri delegati o per i quali ha ricevuto la nomina, collabora con il titolare al fine di:

- comunicare tempestivamente, l'inizio di ogni nuovo trattamento, la cessazione o la modifica dei trattamenti in atto, nonché ogni notizia rilevante ai fini dell'osservanza degli obblighi dettati dagli articoli da 32 a 36 del GDPR riguardanti l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio; la notificazione di una violazione dei dati personali al Garante privacy; la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato; la redazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; la consultazione preventiva;

- predisporre le informative previste e verificarne il rispetto e fornire le informazioni necessarie per l'aggiornamento del registro dei trattamenti;

- designare gli incaricati del trattamento, e fornire loro specifiche istruzioni;

- rispondere alle istanze degli interessati secondo quanto stabilito dal Codice e stabilire modalità organizzative volte a facilitare l'esercizio del diritto di accesso dell'interessato e la valutazione del bilanciamento degli interessi in gioco;

- garantire che tutte le misure di sicurezza riguardanti i dati del Titolare siano applicate all'interno della struttura organizzativa del titolare ed all'esterno, qualora agli stessi vi sia accesso da parte di soggetti terzi quali responsabili del trattamento;

- informare il titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza dell'avvenuta violazione dei dati personali.

Ciascun dirigente/P.O. risponde al titolare di ogni violazione o mancata attivazione di quanto dettato dalla normativa vigente e della mancata attuazione delle misure di sicurezza.

I dirigenti/P.O. sono destinatari degli interventi di formazione di aggiornamento.

Art. 28 – Incaricati del trattamento dipendenti del titolare

Gli incaricati del trattamento sono le persone fisiche, dipendenti del titolare, designati da ciascun dirigente/P.O., incaricati di svolgere le operazioni di trattamento dei dati personali di competenza con l'indicazione specifica dei compiti, dell'ambito di trattamento consentito, e delle modalità.

La designazione dell'incaricato al trattamento dei dati personali è di competenza del dirigente/P.O.; la nomina è effettuata per iscritto e individua specificatamente i compiti spettanti all'incaricato e le modalità cui deve attenersi per l'espletamento degli stessi e l'ambito del trattamento consentito.

A prescindere dalla nomina, si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad un'unità per la quale risulti individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima. Per effetto di tale disposizione, ogni dipendente preposto ad un determinato ufficio/servizio, tenuto ad effettuare operazioni di trattamento nell'ambito di tale servizio, è da considerare, "incaricato" ai sensi degli art. 29 GDPR ed art. 2-quaterdecies D.Lgs. 196/2003.

Gli incaricati devono comunque ricevere idonee ed analitiche istruzioni, anche per gruppi omogenei di funzioni, riguardo le attività sui dati affidate e gli adempimenti a cui sono tenuti.

Gli incaricati collaborano con il titolare ed il dirigente/P.O. segnalando eventuali situazioni di rischio nel trattamento dei dati e fornendo ogni informazione necessaria per l'espletamento delle funzioni di controllo.

In particolare, gli incaricati devono assicurare che, nel corso del trattamento, i dati siano:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;

- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e successivamente trattati in modo compatibile con tali finalità;

- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali i dati sono trattati;

- trattati in modo tale che venga ad essere garantita un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure organizzative e tecniche adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale.

Gli incaricati sono tenuti alla completa riservatezza sui dati di cui siano venuti a conoscenza in occasione dell'espletamento della propria attività, impegnandosi a comunicare i dati esclusivamente ai soggetti indicati dal titolare e dal dirigente/P.O., nei soli casi previsti dalla legge, nello svolgimento dell'attività istituzionale del titolare. Gli incaricati dipendenti del titolare sono destinatari degli interventi di formazione di aggiornamento.



Art. 29 – Incaricati del trattamento non dipendenti del titolare

Tutti i soggetti che svolgono un'attività di trattamento dei dati, e che non sono dipendenti del titolare, quali a titolo meramente esemplificativo i tirocinanti, i volontari e i soggetti che operano temporaneamente all'interno della struttura organizzativa del titolare o incaricati nominati dal Responsabile esterno, devono essere incaricati del trattamento tramite atto scritto di nomina.

Questi ultimi sono soggetti agli stessi obblighi cui sono sottoposti tutti gli incaricati dipendenti del titolare, in modo da garantire il pieno rispetto della tutela della riservatezza dei dati.

Gli incaricati non dipendenti dal titolare sono destinatari degli interventi di formazione di aggiornamento.

Art. 30 – Responsabili (esterni) del trattamento e sub-responsabili

Il Responsabile (esterno) del trattamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 par. 8 e 28 GDPR, è la persona, fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare.

Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

-tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto

vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

-garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

-adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;

-rispetti le condizioni di cui all'art. 28 paragrafi 2 e 4 GDPR per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;

-tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;

-assisti il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

-su scelta del titolare del trattamento, cancelli o restituisca al titolare tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

-informi immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati, senza ingiustificato ritardo, e comunque, non oltre il termine di 24 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza della violazione. La mancata comunicazione nei termini previsti comporterà le conseguenze indicate nei singoli contratti/atti di nomina dei responsabili del trattamento.

L'accettazione della nomina e l'impegno a rispettare le disposizioni del Codice, del GDPR e del presente Regolamento è condizione necessaria per l'instaurarsi o il mantenimento del rapporto giuridico fra le parti.



Art. 31 – Amministratore di sistema

L'amministratore di sistema, individuato nel Responsabile del Centro Elaborazione Dati, sovrintende alla gestione e alla manutenzione delle banche dati e, nel suo complesso, al sistema informatico di cui è dotata l'Amministrazione.

La nomina dell'amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati e in tema di sicurezza. La designazione dell'amministratore di sistema è individuale e deve recare l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato.

L'amministratore di sistema svolge attività, quali:

- il salvataggio dei dati, l'organizzazione dei flussi di rete, la gestione dei supporti di memorizzazione e la manutenzione hardware e propone al Titolare del trattamento un documento di valutazione del rischio informatico. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e della sicurezza, l'amministratore di sistema:

- deve adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici. Le registrazioni (access log) devono essere complete, inalterabili, verificabili nella loro integrità, e adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste.

- Le registrazioni devono comprendere il riferimento temporale e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un periodo congruo, non inferiore ai sei mesi.

Secondo la normativa vigente, l'operato dell'amministratore di sistema deve essere verificato, con cadenza annuale, da parte del titolare del trattamento, in modo da controllare la rispondenza alle misure tecnico-organizzative e di sicurezza attivate rispetto all'attività di trattamento dei dati personali.

Il titolare di sistema applica le disposizioni impartite dal Garante in materia di misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema.

L'amministratore di sistema è destinatario degli interventi di formazione di aggiornamento.

Art. 32 – Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) – Data Protection Officer (DPO)

Il Titolare designa il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO). Il RPD/PDO, la cui disciplina normativa è rinvenibile negli artt. 37-39 GDPR:

- deve essere in possesso di: un'adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali;

- deve adempiere alle sue funzioni in totale indipendenza e in assenza di conflitti di interesse;

- operare alle dipendenze del titolare del trattamento (DPO interno) oppure sulla base di un contratto di servizio (DPO esterno). Il RPD/PDO è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti. Il titolare del trattamento mette a disposizione del DPO le risorse necessarie per adempiere ai suoi compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti. .

Il RPD/PDO svolge i seguenti compiti:

- informa e fornisce consulenze al titolare del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento dei dati in merito agli obblighi vigenti relativi alla protezione dei dati;

- verifica l'attuazione e l'applicazione della normativa vigente in materia, nonché delle politiche del Titolare o del Responsabile del trattamento relative alla protezione dei dati personali, inclusi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento, e gli audit relativi;

- fornisce, qualora venga richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorveglia i relativi adempimenti;

- funge da punto di contatto per gli interessati in merito al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei diritti;

- funge da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento dei dati, tra cui la consultazione preventiva.

Ai sensi dell'art. 38 par. 3 GDPR, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che:

- il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti;

- il responsabile della protezione dei dati non sia rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti

- il responsabile della protezione dei dati riferisca direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.



CAPO VI – SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

Art. 33 – Misure di sicurezza

Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, conformemente a quanto previsto dall'art. 32 GDPR, mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 GDPR o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 GDPR può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 dell'art. 32 GDPR, come sopra indicati.

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Il titolare del trattamento si impegnerà ad adeguarsi alle misure "Misure minime di sicurezza ICT per le P.A." previste dalla Circolare AGID 2/2017.

Art. 34 – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati DPIA

La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (di seguito solo "DPIA"), ai sensi dell'art. 35 GDPR, è un processo inteso a descrivere il trattamento, valutarne la necessità e la proporzionalità, nonché a contribuire a gestire i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento di dati personali, valutando detti rischi e determinando le misure per affrontarli.

La DPIA è uno strumento importante per la responsabilizzazione in quanto sostiene il titolare non soltanto nel rispettare i requisiti del GDPR, ma anche nel dimostrare che sono state adottate misure appropriate per garantire il rispetto del medesimo GDPR.

La DPIA sulla protezione dei dati personali deve essere realizzata, prima di procedere al trattamento, dal titolare del trattamento quando un tipo di trattamento, considerata la natura, il contesto, le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, intendendosi per "rischio" uno scenario che descrive un evento e le sue conseguenze, stimato in termini di gravità e probabilità, e per "gestione dei rischi" l'insieme delle attività coordinate volte a indirizzare e controllare un'organizzazione in relazione ai rischi. Prioritariamente alla DPIA deve:

- essere effettuata o aggiornata la ricognizione dei trattamenti.
- essere effettuata la determinazione in ordine alla possibilità che il trattamento possa determinare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati.

La decisione in ordine alla possibilità che il trattamento possa produrre un rischio elevato sulla protezione dei dati delle persone fisiche e, quindi, sulla obbligatorietà della DPIA viene adottata applicando i casi indicati l'art. 35, paragrafo 3 del GDPR e i criteri esplicativi contenuti nelle "Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679" adottate dal Garante il 4 aprile 2017, come modificate e adottate da ultimo il 4 ottobre 2017 (di seguito solo "Linee guida").

Nell'applicare i suddetti criteri si deve tenere conto di quanto segue:

- la DPIA è sempre obbligatoria, indipendentemente dalla presenza di uno o più criteri sopra menzionati, per tutti i trattamenti inclusi nell'elenco predisposto e pubblicato dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 35, paragrafo 4 GDPR;
- la DPIA è sempre obbligatoria per i trattamenti inclusi nell'indice dei trattamenti dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del Regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dall'Ente conformemente allo schema tipo del Garante;



- fermo restando che, secondo le Linee guida, un trattamento che soddisfa 2 criteri deve formare oggetto di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, tuttavia, al fine di garantire una maggiore garanzia di tutela, la ricorrenza anche di 1 solo criterio costituisce elemento sufficiente per originare l'obbligo di svolgimento della DPIA;

- maggiore è il numero di criteri soddisfatti dal trattamento, più è probabile che sia presente un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati e, di conseguenza, che sia necessario realizzare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;

- se, pur applicando i criteri sopra indicati, la necessità di una DPIA non emerge con chiarezza, va comunque ritenuto sussistente l'obbligo – secondo quanto raccomandato dal WP29 – di farvi ricorso in quanto la DPIA contribuisce all'osservanza delle norme in materia di protezione dati da parte dei titolari di trattamento.

La DPIA non è richiesta nei seguenti casi:

- quando, sulla base di predetti criteri, risulta che il trattamento non è tale da “presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche”;

- quando la natura, l'ambito di applicazione, il contesto e le finalità del trattamento sono molto simili a un trattamento per il quale è stata svolta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. In tali casi, si possono utilizzare i risultati della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per un trattamento analogo;

- quando le tipologie di trattamento sono state verificate da un'autorità di controllo prima del maggio 2018 in condizioni specifiche che non sono cambiate;

- qualora un trattamento, effettuato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) o e) GDPR, trovi una base giuridica nel diritto dell'Unione o nel diritto dello Stato membro, tale diritto disciplini il trattamento specifico o sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nel contesto dell'adozione di tale base giuridica (articolo 35, paragrafo 10 GDPR).

La DPIA deve contenere almeno:

- una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;

- una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;

- una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;

- le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

Quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento, il titolare del trattamento, se necessario, procede a un riesame della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Per conseguire l'obiettivo della riduzione del rischio la DPIA, tenuto conto dei principi contenuti nelle pertinenti norme UNI ISO (31000 e 27001) nonché degli orientamenti contenuti nelle Linee guida e, in particolare, nell'Allegato n. 2, si svolge attraverso le fasi, di seguito indicate, previste dall'art. 35, paragrafo 7 del GDPR:

- una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal Titolare del trattamento;

- una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;

- una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1, art. 35 del GDPR;

- le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

Il titolare del trattamento, nello svolgere l'attività di valutazione, si consulta con il Responsabile della protezione dei dati. Laddove la DPIA riveli la presenza di rischi residui elevati, il titolare è tenuto a richiedere la consultazione preventiva dell'autorità di controllo in relazione al trattamento ai sensi dell' art. 36, paragrafo 1 GDPR.

Art. 35 – Pubblicazione sintesi della valutazione d'impatto – DPIA

Il titolare effettua la pubblicazione della DPIA o di una sintesi della stessa al fine di contribuire a stimolare la fiducia nei confronti dei trattamenti effettuati dal titolare, nonché di dimostrare la responsabilizzazione e la trasparenza.

La DPIA pubblicata non deve contenere l'intera valutazione qualora essa possa presentare informazioni specifiche relative ai rischi per la sicurezza per il titolare o divulgare segreti commerciali o informazioni commerciali sensibili. In queste circostanze, la versione pubblicata potrebbe consistere soltanto in una sintesi delle principali risultanze della DPIA o addirittura soltanto in una dichiarazione nella quale si afferma che la DPIA è stata condotta.



Art. 36 – Consultazione preventiva

Il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 GDPR indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio.

Se ritiene che il trattamento previsto di cui all'art. 36 par. 1 GDPR violi il presente regolamento, in particolare qualora il titolare del trattamento non abbia identificato o attenuato sufficientemente il rischio, l'autorità di controllo fornisce, entro un termine di otto settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione, un parere scritto al titolare del trattamento e, ove applicabile, al responsabile del trattamento e può avvalersi dei poteri di cui all'articolo 58 GDPR. Tale periodo può essere prorogato di sei settimane, tenendo conto della complessità del trattamento previsto. L'autorità di controllo informa il titolare del trattamento e, ove applicabile, il responsabile del trattamento di tale proroga, unitamente ai motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione. La decorrenza dei termini può essere sospesa fino all'ottenimento da parte dell'autorità di controllo delle informazioni richieste ai fini della consultazione.

Al momento di consultare l'autorità di controllo, ai sensi dell'art. 36 par. 1 GDPR, il titolare del trattamento comunica all'autorità di controllo:

- a) ove applicabile, le rispettive responsabilità del titolare del trattamento, dei contitolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, in particolare relativamente al trattamento nell'ambito di un gruppo imprenditoriale;
- b) le finalità e i mezzi del trattamento previsto;
- c) le misure e le garanzie previste per proteggere i diritti e le libertà degli interessati a norma del presente regolamento;
- d) ove applicabile, i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;
- e) la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 35 GDPR;
- f) ogni altra informazione richiesta dall'autorità di controllo.

Art. 37 – Modulistica e procedure (policy)

Il titolare, al fine di agevolare e semplificare la corretta e puntuale applicazione delle disposizioni del Codice, del GDPR, del presente Regolamento, e di tutte le linee guida e provvedimenti del Garante

- a) adotta e costantemente aggiorna:
 - modelli uniformi di informativa;
 - modelli e formule uniformi necessarie per gestire il trattamento dei dati e le misure di sicurezza;
- b) elabora, approva, e costantemente aggiorna adeguate procedure gestionali, da raccogliere in un apposito Manuale delle procedure.

Art. 38 – Responsabilità in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali potrebbe comportare l'applicazione, nei confronti del titolare del trattamento, di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive (fino a 10 o 20 milioni di euro) ai sensi dell'art. 83 GDPR.

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta alle misure di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j) GDPR (che riconosce all'Autorità di controllo poteri di indagine, correttivi, autorizzativi e consultivi), o in luogo di tali misure.

La violazione delle norme in materia di trattamento e protezione dei dati personali potrebbe comportare anche la configurazione di fattispecie penali, tra cui quella di cui all'art. 684 c.p. nel caso di violazione dell'art. 50 del D.Lgs. 196/2003, oppure quelle di cui agli artt. 167, 167-bis, 167-ter, 168, 170, 171 del D.Lgs. 196/2003 (così come introdotte o modificate dal D.Lgs. 101/2018).

Restano, in ogni caso, configurabili anche le fattispecie incriminatrici, legate al trattamento di dati personali, previste dal D.Lgs. 101/2018 e quelle contenute nel codice penale (ad es. art. 615-ter c.p., art. 615-quater c.p., art. 615-quater c.p., etc.).

Resta ferma, inoltre, la possibilità che chiunque subisca un danno materiale o immateriale dalla violazione del GDPR possa ottenere, ai sensi dell'art. 82 GDPR, il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, salvo che questi dimostrino che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.



Art. 39 – Notificazione di una violazione dei dati personali (cd. “data breach”)

In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 55 GDPR senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo. Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione.

La notifica della violazione (cd. “data breach”), ai sensi dell'art. 33 par. 3 GDPR, deve almeno:

-descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

-comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;

-descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

-descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

Un modello per effettuare la comunicazione è disponibile presso il sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Titolare del trattamento si impegna ad adottare una “policy di gestione dei data breach”, della quale verrà data la massima diffusione all'interno dell'Ente.

Art. 40 – Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

La comunicazione all'interessato del presente articolo descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le misure di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d) del GDPR.

Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;

b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;

c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analogo efficacia.

Nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia ancora comunicato all'interessato la violazione dei dati personali, l'autorità di controllo può richiedere, dopo aver valutato la probabilità che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato, che vi provveda o può decidere che una delle condizioni di cui al paragrafo 3 è soddisfatta.

Il Comune si impegna a disciplinare le modalità di comunicazione all'interessato mediante un'apposita “policy di gestione dei data breach”, della quale verrà data la massima diffusione all'interno dell'Ente.

Art. 41 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice, del GDPR, le Linee guida ed i provvedimenti del Garante.

Il presente Regolamento è aggiornato a seguito di ulteriori modificazioni alla vigente normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.